



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
*Servizio Ambiente ed Ecologia*

**ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE**

***n. 97 DEL 04-11-2015***

Oggetto: Titolo III, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - Valutazione di Impatto Ambientale, impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi, Demolizioni Industriali s.r.l. Francavilla F.na

### **Premesso che**

- con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 12488 del 6.3.2015 il sig. Alessandro Solazzo, nato il 17.11.1978 a Francavilla F. ed ivi residente in via Carducci 32, in qualità di amministratore unico della società Demolizioni Industriali s.r.l., con sede legale e operativa in Strada P.le 56 per Oria km 0,700, Francavilla F., ha presentato domanda di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. e del titolo III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, nell'impianto esistente e già autorizzato all'esercizio in procedura semplificata con provvedimento dirigenziale n. 851 del 24.11.1998, da ultimo rinnovato con D.D. n. 1495 del 28.09.2009 e successiva integrazione con D.D. n. 141 del 10.2.2011;

- la Valutazione di impatto ambientale è stata chiesta in ottemperanza ad una specifica prescrizione contenuta nel provvedimento n. 123 del 5.11.2014, di proroga per un anno dell'iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti speciali;

- con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 26279 del 14.5.15, il proponente ha trasmesso le integrazioni al progetto, richieste dall'Ufficio procedente con nota prot. n. 13768 del 13.3.15;

- in seguito agli esiti della conferenza di servizi istruttoria del 15.7.2015 il proponente ha trasmesso, via PEC il 28.9.2015, la documentazione integrativa richiesta dagli Enti interessati che hanno partecipato al procedimento di VIA;

- la documentazione di progetto complessivamente presentata ed acquisita agli atti del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi comprende i seguenti elaborati:

- studio di Impatto Ambientale, del 2.3.2015;
- sintesi non tecnica, del 2.3.2015;
- n. 4 tavole (planimetrie, inquadramenti, particolari costruttivi), del 2.3.2015;
- autorizzazioni e certificazioni varie in possesso della società;
- relazione geologica e idrogeologica, del 6.6.2014;
- computo metrico estimativo, copia delle pubblicazioni a mezzo stampa;
- relazione sulle gestione delle acque meteoriche, dell'11.5.2015;
- relazione fonometrica, del 18.11.2009;
- piano di gestione operativa, del 5.10.2015;
- piano di monitoraggio ambientale, del 25.9.2015;
- relazione tecnica descrittiva relativa al piazzale, del 18.9.2015;
- piano di dismissione dell'impianto, del 25.9.2015;
- certificazioni dei sistemi di gestione ambientali e della qualità;
- documentazione fotografica.

- dalla documentazione complessivamente presentata si evince che:

- la società è già iscritta, con provvedimento dirigenziale del Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi n. 851 del 24.11.1998 da ultimo rinnovato n. 1495 del 28.09.2009, nel Registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, per un quantitativo annuo massimo di rifiuti pari a 15.700 tonnellate, per le operazioni di messa in riserva (R13) e recupero di rifiuti metallici (R4) e per le tipologie di rifiuti non pericolosi appartenenti alle tipologie 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 5.1, 5.7, 5.8, 5.19, 6.1, 6.5 e 9.1 di cui al D.M. 5.2.98;

- con provvedimento dirigenziale n. 141 del 10.2.2011, l'iscrizione è stata integrata, mediante l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di recupero R4 delle tipologie di rifiuto 3.1, 3.2, 5.1, 5.7 e 5.8, ferma restando la validità dell'iscrizione di 5 anni a decorrere dalla D.D. n. 1495 del 28.09.2009;
- con provvedimento dirigenziale n. 123 del 5.11.2014 l'iscrizione è stata prorogata per un anno, con la condizione risolutiva subordinata all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale, da espletare secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e L.R. n. 11/01 e s.m.i.;
- la società si è munita di un sistema di gestione della qualità per l'esercizio dell'attività, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 e un sistema di gestione ambientale, certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015;
- la domanda di Valutazione di Impatto Ambientale è finalizzata alla richiesta di esercire l'attività per le tipologie di rifiuto, e i rispettivi quantitativi massimi, indicati nella seguente tabella:

tipologia	descrizione	operazioni	q.tà tonnellate annue	stoccaggio massimo (tonnellate)
1.1	carta	R13	120	10
2.1	vetro	R13	12	1
3.1	ferro e acciaio	R4-R13	9.600	800
3.2	metalli non ferrosi	R4-R13	1.200	100
5.1	parti di autoveicoli fuori uso	R4-R13	12	1
5.7	spezzoni di cavo di Al	R4-R13	60	5
5.8	spezzoni di cavo di Cu	R4-R13	60	5
6.1	plastica	R13	12	1
9.1	legno	R13	12	1
<b>TOTALE</b>			<b>11.100</b>	<b>924</b>
<b>TOTALE giornaliero per 250 gg l'anno</b>			<b>44 t/g</b>	

- il proponente dichiara che la potenzialità di trattamento giornaliera massima dell'impianto è pari a 44 tonnellate, mentre la capacità massima di stoccaggio dei rifiuti è pari a 924 tonnellate di materiali presenti contemporaneamente nell'impianto;
- l'area relativa all'impianto in questione:
  - è ubicata nel comune di Francavilla Fontana, foglio catastale n. 137, p.lla 978/1, ricadente in Zona Agricola E nel vigente Piano Urbanistico comunale e a ridosso del perimetro urbano;
  - non rientra tra le zone che mostrano pericolosità geomorfologica e rischio idraulico secondo il Piano stralcio di Assetto idrogeologico della Regione Puglia;
  - non è situata nelle vicinanze dei Siti di Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale, né in Aree naturali protette istituite dalla Regione Puglia;
  - è situata in una porzione di territorio identificata dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria come area IT16102, zona di pianura;
  - non è gravata da ulteriori vincoli, e non è compresa in aree da sottoporre a particolari tutele indicate dal Piano Paesaggistico e Territoriale della Regione Puglia;

- lo stabilimento, così come descritto negli elaborati di progetto, in particolare nella *planimetria E1 - 2.3.15*, allegata al presente provvedimento, insiste su un'area recintata di circa 8.000 m<sup>2</sup> e risulta costituito da:
  - pavimentazione industriale su tutta la superficie esclusa la zona verde;
  - edificio ove sono allocati gli uffici, i servizi e gli spogliatoi;
  - tettoia di circa 100 m<sup>2</sup>, adiacente al lato N/O dello stabilimento, ove vengono stoccati i rifiuti appartenenti alle tipologie 3.1, 5.7 e 5.8;
  - aree di conferimento, aree di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi in cumuli, cassoni scarrabili e area per il deposito dei materiali recuperati;
  - area destinata alle operazioni di lavorazione, mediante presso-cesoia, e di riduzione volumetrica dei rifiuti non pericolosi;
  - impianto per la gestione delle acque meteoriche;
  - n. 3 serbatoi destinati allo stoccaggio delle acque antincendio;
  - sistema per la rilevazione della radioattività dei rifiuti;
  - gruppo elettrogeno a gasolio per l'alimentazione della presso-cesoia;
  - alberi sempreverdi lungo 3 lati dello stabilimento;
  - bilico per la pesa elettronica, mezzi per la movimentazione dei rifiuti e dei materiali (gru, ragno);
  
- il ciclo delle attività si compone delle seguenti fasi, descritte dettagliatamente nell'elaborato *Piano di Gestione Operativa – 5.10.2015*:
  - espletamento delle fasi di accettazione e verifica documentale, tramite registrazione dei dati relativi al rifiuto (peso, descrizione, esito dell'ispezione visiva e delle prove di radioattività, n. identificativo della partita o lotto) sugli appositi moduli allegati al piano di gestione operativa;
  - messa in riserva dei rifiuti accettati;
  - selezione e cernita delle frazioni non conformi;
  - eventuale lavaggio tramite idropulitrice, taglio, riduzione volumetrica dei rifiuti metallici e delle parti di veicoli fuori uso già bonificati e registrazione delle operazioni effettuate sugli appositi moduli allegati al piano di gestione operativa;
  - conferimento presso impianti di smaltimento dei rifiuti prodotti, comprese le acque di prima pioggia;
  - conferimento presso impianti di recupero dei rifiuti gestiti mediante la sola operazione di messa in riserva (R13);
  - deposito delle materie prime seconde dopo le operazioni di trattamento.
  
- le acque meteoriche vengono gestite secondo lo schema seguente, descritto dettagliatamente negli elaborati di progetto, in particolare nell'elaborato *relazione sulle gestione delle acque meteoriche, dell'11.5.2015* e interessano due aree distinte (A di 3.000 m<sup>2</sup> e B di 5.000 m<sup>2</sup>) caratterizzate da opportune pendenze:
  - le acque meteoriche incidenti sul piazzale A vengono inviate, tramite rete di collettamento e grigliatura, in una vasca per l'accumulo delle acque di prima pioggia, di volume pari a 15 m<sup>3</sup>, le acque successive vengono inviate in un pozzetto scolmatore, in una vasca di sedimentazione, in una sezione dedicata alla disoleazione e infine inviate in una vasca di accumulo delle acque di seconda pioggia, di volume pari a 35 m<sup>3</sup>;
  - le acque meteoriche incidenti sul piazzale B, vengono inviate, tramite rete di collettamento e grigliatura, in una vasca per l'accumulo delle acque di prima

- pioggia, di volume pari a 25 m<sup>3</sup>, le acque successive vengono inviate in un pozzetto scolmatore, in una vasca di sedimentazione, in una sezione dedicata alla disoleazione e infine inviate in una vasca di accumulo delle acque di seconda pioggia, di volume pari a 25 m<sup>3</sup>;
- le acque di prima pioggia incidenti sui due piazzali vengono raccolte nelle due vasche innanzi richiamate avente un volume complessivo di circa 40 mc per essere conferite come rifiuti liquidi presso impianti terzi autorizzati. Tali acque contengono anche le acque rinvenienti dal lavaggio dei rifiuti metallici tramite idropulitrice, operazione eseguita sul piazzale B;
  - le acque meteoriche di seconda pioggia, stoccate nelle due vasche da 35 e 25 mc, vengono riutilizzate parzialmente, per l'alimentazione della riserva idrica antincendio e per l'alimentazione dell'idropulitrice. L'aliquota eccedente al riempimento di dette vasche viene smaltita, previa analisi dei parametri inquinanti indicati nella tabella IV, D.Lgs. n. 152/06, tramite immissione negli strati superficiali del sottosuolo, ovvero irrigazione delle aree a verde;
- le caratteristiche del piazzale ove avvengono le attività di gestione dei rifiuti sono descritte dettagliatamente negli elaborati di progetto, in particolare nell'elaborato *relazione tecnica descrittiva del piazzale, del 18.9.2015* dalla quale si rileva che:
    - è stato realizzato con massetto in calcestruzzo e finitura tramite spolvero di granuli di quarzo;
    - è in buono stato di conservazione, senza evidenti crepe o aree particolarmente usurate, fatta eccezione per le aree di conferimento dei rifiuti metallici, individuata nella planimetria E1 – 2.3.15, ove sono state allocate delle piastre in acciaio;
    - per le aree di conferimento rifiuti metallici, il Gestore intende operare un ripristino della pavimentazione usurata, tramite posa di cemento additivato con agenti impermeabilizzanti.

## **Visti**

- gli esiti della conferenza di servizi istruttoria svolta in data 15.7.2015, regolarmente convocata ai sensi della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., con nota prot. n. 32403 del 19.6.2015, il cui verbale è stato trasmesso ai soggetti interessati con nota prot. n. 37194 del 16.7.2015. In tale conferenza è stato illustrato il procedimento e sono stati chiesti al proponente, da Provincia, ARPA e Vigili del Fuoco, alcuni chiarimenti gestionali e integrazioni progettuali;

- gli esiti della conferenza di servizi decisoria svolta in data 27.10.2015, regolarmente convocata con nota prot. n. 47911 del 30.9.2015, il cui verbale è stato trasmesso ai soggetti interessati con nota prot. n. 52764 del 28.10.2015. In tale conferenza sono state valutate le integrazioni trasmesse dal proponente in data 28.9.2015 e sono stati acquisiti i pareri di seguito elencati:

- parere favorevole con prescrizioni del D.to di Brindisi di ARPA Puglia;
- nulla osta per gli aspetti relativi agli obblighi antincendio del Comando P.le dei Vigili del Fuoco, con prescrizioni;
- parere non favorevole del Servizio Urbanistica, Ambiente ed Edilizia Privata del Comune di Francavilla F.na, per le motivazioni ivi indicate;

- la riunione si è chiusa, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i., con la decisione di ritenere conclusi i lavori della Conferenza di Servizi e di rimettere all'Ufficio

precedente le relative risultanze per l'adozione del provvedimento definitivo, sulla base delle posizioni prevalenti espresse;

- successivamente alla chiusura della Conferenza di servizi, come riportato nel verbale, con nota prot. comunale n. 34905 del 28.10.2015 il Servizio Urbanistica, Ambiente ed Edilizia Privata del Comune di Francavilla F.na ha trasmesso un'integrazione e modifica al proprio parere di competenza espresso con nota prot. n. 34748 del 27.10.15, che lo modifica e sostituisce, come si evince dalla nota stessa e nel quale viene espresso per la procedura in oggetto parere favorevole, per le motivazioni ivi riportate. In tale nota il Comune ha fatto presente che, *“avendo in essere la stesura definitiva del Piano Urbanistico Generale, l'Amministrazione comunale intende delocalizzare le attività di trattamento e recupero rifiuti già assentite, in aree industriali, quali le aree A.S.I., pertanto il Comune di Francavilla F.na si è riservata la facoltà di disporre la delocalizzazione dell'intervento”*.

### **Considerato che**

- gli impatti sull'ambiente derivanti dall'esercizio dell'impianto secondo le modalità e i dati di progetto, sono i seguenti:

- possibili sversamenti di soluzioni, reflui e sostanze che possono contaminare il suolo, sottosuolo e le acque sotterranee;
- impatto acustico;
- impatto da traffico veicolare;
- rischio incendio ed altri eventi incidentali;
- produzione di rifiuti;
- rischio di contaminazione del suolo e delle acque di falda derivanti dallo scarico su suolo delle acque meteoriche di dilavamento delle aree interessate dalla gestione dei rifiuti;

- le misure e le tecnologie progettate e da adottare per mitigare gli impatti sono le seguenti:

- gestione delle acque meteoriche, conforme al R.R. n. 26/2013;
- sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali;
- pavimentazione di tipo industriale per evitare contaminazioni del suolo e sottosuolo;
- previsione di ripristino delle aree del piazzale maggiormente usurate;
- adozione di procedure operative, di operazioni per il monitoraggio ambientale, anche mediante il sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001;
- rete idrica antincendio.

- per lo stabilimento in questione il gestore ha deciso di trattare un quantitativo inferiore di rifiuti (da 15.000 tonnellate annue a 11.100 circa), pertanto si può stimare che gli impatti ambientali derivanti dall'esercizio dell'attività siano inferiori rispetto a quelli attuali, purché le attività vengano eseguite nel rispetto delle prescrizioni discusse e stabilite nella conferenza di servizi;

- la Valutazione di Impatto Ambientale sostituisce, come stabilito dalla L.R. n. 4 del 12.2.2014, art. 6 di modifica della L.R. n. 11/2001, tutte le autorizzazioni ambientali e, di conseguenza, anche il rinnovo dell'iscrizione nel Registro delle imprese che effettuano recupero di rifiuti, nella classe quarta.

## **Ritenuto**

- che il progetto presentato relativo al sistema di gestione delle acque meteoriche sia conforme ai requisiti stabiliti dal R.R. n. 26/2013, a condizione che vengano puntualmente rispettate tutte le condizioni imposte nel presente provvedimento;
- che le attrezzature utilizzate per la gestione dei rifiuti, i presidi ambientali e le procedure operative descritte contengano le principali misure per garantire la sicurezza e tutela dell'ambiente, e che il progetto sia conforme ai requisiti del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e del D.M. Ambiente 05.02.1998 successivamente integrato con decreto 186/2006, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni imposte nel presente provvedimento e che dette procedure vengano scrupolosamente seguite nell'esercizio dell'attività;
- che la previsione di delocalizzazione dell'impianto dal sito attuale in area industriale, come riportato nel parere del Servizio Urbanistica, Ambiente ed Edilizia Privata del Comune di Francavilla F.na, risulta coerente e conforme con quanto previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, di cui alla D.G.R. n. 2668 del 28.12.09 e successivo aggiornamento con D.G.R. n. 819 del 23.4.2015;

## **Visti**

- il D.Lgs. n. 152/06 recante *norme in materia ambientale*, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 4/08, dal D.Lgs. n. 128/10, dal D.Lgs. n. 205/10 e dal D.Lgs. n. 46/14;
- la L.R. n. 11/01 *Norme sulla valutazione di impatto ambientale*, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e dal D.P.R. 12.04.96, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.03.07, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.97, n. 357, e s.m.i.;
- la L.R. n. 17/07 e s.m.i. recante *Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*, con la quale entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedure di VIA e in materia di valutazione di incidenza, così come disciplinate dalla L.R. 11/01;
- la D.G.R. n. 2614/09, avente ad oggetto la *Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08*;
- il D.M. 186/06, avente ad oggetto *Regolamento recante modifiche al D.M. 5.2.98 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97*;
- il D.M. 52/2011, avente ad oggetto *Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 14-bis del D.L. 1/07/09, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 102/2009*;
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 246 del 28.12.06, *Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione*, modificato dal Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 40 del 31.01.07 *Adozione piano regionale di gestione dei rifiuti speciali. Correzioni e rettifiche*, dalla D.G.R. n. 2668 del 28.12.09, *Approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia* e dalla D.G.R. n. 819 del 23.4.2015 *Approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia*;
- il D.Lgs. n. 230 del 17.3.1995, recante *attuazione di direttive europee in materia di rifiuti radioattivi derivanti da attività civili*;

- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 *Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*, che affida ai Dirigenti la direzione degli Uffici e dei Servizi e l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché i provvedimenti di autorizzazione il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. *Attuazione dell'art. 1 della legge n. 123/07, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante *Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)*;
- la Legge n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i. recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- lo Statuto della Provincia di Brindisi, approvato con Deliberazione Consiliare n. 4/2 del 9.4.2015 e successiva Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 10.9.2015;
- il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, che nel testo vigente, all'art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e Uffici;
- il Decreto del Commissario Prefettizio della Provincia di Brindisi n. 1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.

Considerata la premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento

### **E S P R I M E**

**giudizio positivo** di compatibilità ambientale per l'esercizio dell'attività di gestione finalizzata al recupero di rifiuti non pericolosi, nello stabilimento esistente e già autorizzato per l'esercizio in procedura semplificata di proprietà della società **Demolizioni Industriali s.r.l.**, con sede legale e operativa in Strada P.le 56 per Oria km 0,700, Francavilla F., rappresentata dal sig. Alessandro Solazzo, come identificato in premessa, a condizione che vengano osservate le prescrizioni di seguito elencate:

1. con il presente provvedimento la società è iscritta nel Registro delle imprese che esercitanti l'attività di recupero dei rifiuti, nella quarta classe di attività, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. , per un quantitativo di rifiuti da avviare a messa in riserva R13 e recupero R4, non superiore a 11.100 tonnellate annue;
2. il soggetto responsabile dell'ottemperanza alle prescrizioni e condizioni stabilite nel presente provvedimento, è il rappresentante legale della società, come identificato in premessa;
3. il Gestore dovrà corrispondere, entro il 30 aprile di ciascun anno, un diritto di iscrizione pari a euro 250,00, da versare sul c.c.p. 12882726 intestato a Provincia di Brindisi – Servizio Tesoreria, con la seguente causale: Servizio Ambiente, diritto annuale di iscrizione recupero rifiuti ex art. 216 D.Lgs. n. 152/06;
4. l'iscrizione nel Registro Provinciale ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., è valida per 5 anni a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento. Entro sei

mesi dalla scadenza dell'iscrizione il Gestore deve provvedere a trasmettere apposita istanza di rinnovo o con le modalità indicate dall'art. 216 richiamato o tramite le modalità del D.P.R. n. 59/2013, di disciplina dell'Autorizzazione unica ambientale;

5. le modalità di gestione dell'impianto e delle attività di recupero dei rifiuti devono essere conformi a quanto descritto nell'elaborato "*piano di gestione operativa*";
6. ogni modifica del ciclo produttivo, delle attività, degli impianti, dei presidi ambientali, della titolarità dell'impianto e dell'assetto societario deve essere preventivamente comunicata alla Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed al D.to di Brindisi di ARPA Puglia;
7. il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente, al D.to di Brindisi di ARPA Puglia e al Sindaco del Comune di Francavilla F.na ogni evento incidentale o che abbia una ripercussione sull'Ambiente e sulla salute degli operatori e dei cittadini;
8. il Gestore deve fornire la necessaria assistenza per lo svolgimento delle attività periodiche di controllo e di verifica degli Enti a ciò preposti; le attività di controllo stabilite nell'elaborato "*piano di monitoraggio ambientale*" sono a totale carico del Gestore;
9. il Gestore deve trasmettere una relazione contenente la descrizione delle operazioni di ripristino della pavimentazione usurata, deve comunicare le date in cui intende eseguire i lavori e indicare le aree interessate a tale intervento. A conclusione dei lavori e prima dell'inizio delle attività di gestione dei rifiuti su dette aree, deve trasmettere alla Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente, al D.to di Brindisi di ARPA Puglia e al Comune di Francavilla F.na certificazione di regolare esecuzione e/o collaudo resa da tecnico abilitato, accompagnata da documentazione fotografica relativa alle diverse fasi dei lavori da effettuare;
10. il Gestore deve tenere presso lo stabilimento, a disposizione degli Organi di Controllo, un registro delle attività, da sottoporre a preventiva vidimazione del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia. Su tale registro devono essere riportate le seguenti annotazioni:
  - data ed esito delle operazioni di manutenzione sulle apparecchiature, sugli impianti, sui presidi ambientali, sui dispositivi di stoccaggio e sui componenti dell'impianto di gestione delle acque meteoriche con indicazione delle eventuali sostituzioni;
  - data e risultati degli autocontrolli sugli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento con allegata la certificazione delle analisi chimico-fisiche effettuate da laboratorio accreditato;
  - dotazione, da aggiornare periodicamente, dei dispositivi di protezione individuale a disposizione degli operatori;
11. il Gestore dovrà provvedere con cadenza annuale alla derattizzazione e disinfestazione del sito, conservando presso il centro le certificazioni delle avvenute operazioni;
12. alla dismissione dell'impianto, il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, mettendo in atto tutte le operazioni indicate nell'elaborato "*piano di dismissione*", previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo. In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di chiedere ai sensi D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., parte quarta, titolo V, al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato l'esecuzione di specifico Piano di caratterizzazione delle aree interessate dalla gestione dei rifiuti nonché la realizzazione delle eventuali operazioni di bonifica;
13. tutte le comunicazioni verso gli Enti e l'Autorità Competente devono avvenire tramite posta elettronica certificata;

14. per lo scarico delle acque meteoriche, mediante la rete di subirrigazione, devono essere rispettati i valori limite di emissione relativi alla Tabella IV - scarico sul suolo, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; il rispetto dei valori limite deve essere verificato con frequenza almeno semestrale, mediante opportuni autocontrolli effettuati da personale qualificato e laboratori accreditati; le risultanze di detti autocontrolli devono pervenire alla Provincia di Brindisi e all'ARPA Puglia, D.to di Brindisi e i rapporti di prova devono essere conservati in originale presso lo stabilimento;
15. il Gestore è tenuto a comunicare ad ARPA Puglia, D.to di Brindisi, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, le date di attivazione dello scarico idrico, ai fini degli eventuali controlli di competenza; il D.to di Brindisi dell'ARPA Puglia dovrà effettuare il prelievo e le determinazioni analitiche sulle acque meteoriche da scaricare, sul pozzetto di prelievo indicato, con cadenza almeno annuale al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tab. 4 dell'all. V alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 nonché la totale assenza delle sostanze pericolose elencate al punto 2.1 del predetto allegato V per cui vige il divieto di scarico sul suolo. In caso di accertamento del superamento dei valori limite di emissione di cui alla richiamata Tab. 4 da parte dell'ARPA, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 133 del decreto richiamato. I prelievi dei campioni delle acque di dilavamento dal predetto pozzetto da parte del DAP di Brindisi potranno essere effettuati non necessariamente in concomitanza degli eventi meteorici bensì anche in periodi successivi e ragionevolmente idonei a garantire la rappresentatività dei campioni prelevati;
16. il Gestore deve rispettare tutte le disposizioni dettate dal R.R. n. 26/2013, con particolare riferimento all'obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità prioritariamente industriali ed in secondo luogo per gli altri usi consentiti dalla legge (domestici, irrigui) oltre al divieto di scarico su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo a meno di 200 metri da opere di captazione sotterranee e di derivazione di acque destinate al consumo umano;
17. il Gestore deve adottare opportune misure di prevenzione e sicurezza e tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi, nonché per evitare apporti di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento, al fine di impedire lo smaltimento di sostanze pericolose nel corpo ricettore, con particolare riferimento alle sostanze per le quali il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. prescrive il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo;
18. il Gestore deve adottare le misure necessarie al fine di evitare l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo ricettore;
19. il Gestore deve garantire una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del sistema di trattamento e depurazione dove avverrà il trattamento primario, al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che quello igienico-sanitario;
20. il Gestore deve smaltire i residui rivenienti dai sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento nonché eventuali altri possibili rifiuti prodotti dagli insediamenti secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
21. il Gestore deve garantire che l'immissione delle acque meteoriche, ivi comprese le operazioni ad esso connesse, venga effettuata in conformità alle disposizioni della Parte

Terza del D.Lgs. 152/06 e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente;

22. il Gestore deve evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti di altri proprietari e sull'attigua viabilità pubblica, in particolare, nel caso di piogge di eccezionale intensità, dovrà essere costantemente verificata la capacità di assorbimento dei deflussi al fine di garantire l'incolumità pubblica e la massima sicurezza del traffico veicolare;
23. le acque di prima pioggia, raccolte nelle apposite vasche descritte in premessa, devono essere gestite come rifiuti liquidi e conferite presso impianti terzi autorizzati; le acque di lavaggio derivanti dall'utilizzo dell'idropulitrice o da qualsiasi altra operazione di lavaggio dei rifiuti devono confluire nelle acque di prima pioggia; tali operazioni di lavaggio devono essere eseguite esclusivamente con acqua, con divieto di utilizzare detersivi, acidi o altri prodotti chimici;
24. il quantitativo massimo di rifiuti che è possibile trattare nell'impianto, le relative tipologie e le operazioni consentite sono indicati nella seguente tabella

tipologia	descrizione	operazioni	q.tà tonnellate annue	stoccaggio massimo (tonnellate)
1.1	carta	R13	120	10
2.1	vetro	R13	12	1
3.1	ferro e acciaio	R4-R13	9.600	800
3.2	metalli non ferrosi	R4-R13	1.200	100
5.1	parti di autoveicoli fuori uso	R4-R13	12	1
5.7	spezzoni di cavo di Al	R4-R13	60	5
5.8	spezzoni di cavo di Cu	R4-R13	60	5
6.1	plastica	R13	12	1
9.1	legno	R13	12	1
<b>TOTALE</b>			<b>11.100</b>	<b>924</b>
<b>TOTALE giornaliero per 250 gg l'anno</b>			<b>44 t/g</b>	

25. il Gestore dovrà trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno una relazione relativa ai dati delle attività svolte nell'impianto, da denominarsi "Rapporto annuale", contenente i seguenti dati:
- quantitativo di rifiuti recuperato nell'anno solare precedente;
  - dati dei consumi delle risorse idriche ed energetiche;
  - informazioni relative alle operazioni di manutenzione delle apparecchiature utilizzate nella gestione dei rifiuti e dell'impianto di gestione delle acque meteoriche;
  - informazioni sui dispositivi di controllo individuale utilizzati dagli operatori;
  - informazioni relative a eventi incidentali, incendi, sversamenti di materiali;
26. non devono essere superati i quantitativi e le rispettive tipologie riportate in Tabella ovvero, 11.100 tonnellate annue (44 tonnellate al giorno) di rifiuti da avviare a messa in riserva e recupero, così come ripartite, per operazioni di stoccaggio (R13) e recupero (R4), per le tipologie di rifiuti indicate;

27. all'interno dello stabilimento non potranno essere presenti più di 924 tonnellate di materiali, ovvero di rifiuti da destinare al recupero e materia prima seconda;
28. il Gestore è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal regolamento emanato con D.M. n. 186 del 5.4.2006;
29. le operazioni di stoccaggio di rifiuti e materia prima seconda devono essere eseguite secondo le disposizioni dell'allegato 5 del D.M. 186/2006, in relazione all'organizzazione del centro, alle dotazioni minime degli impianti destinati allo stoccaggio ed in relazione ai criteri di gestione;
30. gli stoccaggi in cumuli di rifiuti e materia prima seconda non devono superare in altezza la recinzione perimetrale dello stabilimento;
31. i rifiuti appartenenti alla tipologia 5.1, parti di veicoli fuori uso, potranno essere accettati nell'impianto solo se già bonificati presso altri centri, come si evince dalla documentazione di progetto; qualora tali rifiuti, in arrivo da impianti di autodemolizione, dovessero risultare contaminati da sostanze pericolose, il gestore deve respingere il relativo carico al mittente, come da procedura operativa agli atti dell'Ufficio;
32. non dovranno essere effettuate operazioni di recupero o messa in riserva di alcuna tipologia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
33. tutte le fasi di lavorazione presso il centro dovranno essere effettuate senza generare emissioni in atmosfera convogliate o diffuse ed emissioni acustiche oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente; qualora la gestione delle attività dovesse produrre emissioni inquinanti in atmosfera di qualsiasi tipo la società deve acquisire la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. n. 152/06 e del D.P.R. n. 59/13;
34. deve essere rispettata la normativa vigente sulla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con i relativi formulari di identificazione, e deve essere dato adempimento agli obblighi di iscrizione al SISTRI.
35. il Gestore deve adempiere regolarmente alla compilazione e, laddove richiesto, alla trasmissione dei documenti amministrativi relativi ai rifiuti gestiti e prodotti, tra cui il registro di carico e scarico e il modello di Comunicazione annuale dei rifiuti (MUD);
36. le differenti aree di deposito dei rifiuti devono essere indicate con opportuna ed adeguata cartellonistica, da dove si possano evincere con chiarezza, per le aree di riferimento, i rifiuti stoccati, i relativi rischi, i pericoli per l'ambiente e gli operatori e le raccomandazioni minime di sicurezza; qualora nella cartellonistica già presente tali informazioni siano carenti il Gestore deve adeguarle a quanto prescritto;
37. eventuali sversamenti accidentali di rifiuti liquidi o sostanze liquide pericolose sulla pavimentazione devono essere immediatamente trattati con specifici prodotti assorbenti, la cui presenza deve essere garantita all'interno dello stabilimento;
38. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato:
  - in condizioni di sicurezza;
  - senza provocare la dispersione di polveri, nonché lo sversamento di liquidi;
  - senza provocare rumori oltre le soglie consentite dalla specifica normativa di settore;
39. nella gestione di attività di movimentazione, stoccaggio, riduzione volumetrica, tagli con cesoia e ogni altra operazione che comporti il ricorso ad uno dei macchinari descritti nella documentazione di progetto, il Gestore deve rispettare le condizioni, le prescrizioni e le

misure di sicurezza indicate nelle schede tecniche della relativa strumentazione, deve rispettare il peso massimo consentito di caricamento indicato, nonché le tipologie di materiale idoneo che è possibile trattare con la relativa apparecchiatura e utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale eventualmente indicati nelle schede tecniche;

40. i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato allo stoccaggio potranno essere conferiti solo da trasportatori debitamente autorizzati allo scopo e dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni di cui all'art. 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relative rispettivamente alla comunicazione annuale dei rifiuti ed alla tenuta del Registro di carico e scarico. Ai sensi del D.M.A. 17.12.09, come modificato ed integrato dal D.M.A. 10.11.11, la società è tenuta ad iscriversi al SISTRI nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 dello stesso decreto;
41. qualora il Comune dovesse disporre la delocalizzazione dell'impianto della società Demolizioni Industriali s.r.l., come da verbale della conferenza di servizi decisoria, in area industriale, devono essere attivate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, nei modi e nei termini stabiliti dal titolo III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'inottemperanza alle disposizioni che dovesse adottare il Comune in merito a detta delocalizzazione dell'impianto, costituisce condizione risolutiva della presente autorizzazione.

Il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti.

Il presente provvedimento verrà notificato:

- i. alla società Demolizioni Industriali s.r.l.;
- ii. al Comune di Francavilla Fontana;
- iii. all'ASL Brindisi, Dipartimento di Prevenzione;
- iv. al Dipartimento di Brindisi di ARPA Puglia;
- v. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi;
- vi. alla Polizia Provinciale per i controlli di competenza.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Il proponente ha l'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 13, c. 3, L.R. n. 11/01, alla pubblicazione per estratto del presente atto su un quotidiano locale a diffusione regionale.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE  
F.to Dott. Pasquale EPIFANI

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 4.11.2015

Il Dirigente del Servizio  
\_\_\_\_\_  
F.to Dott. Pasquale Epifani